

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **SIGNORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1976

Modifiche alla legge 22 febbraio 1973, n. 27,
sulla previdenza marinara

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, fissava la misura della pensione complessiva spettante all'iscritto in tanti trentesimi del 65 per cento della retribuzione pensionabile per quanti sono gli anni di servizio utile, fino ad un massimo di trenta.

La nuova normativa dettata dall'articolo 1 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, ha inteso adeguare tale percentuale a quella vigente per la liquidazione delle prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria; di conseguenza, la percentuale stessa è stata portata dal 65 per cento al 74 per cento della media delle retribuzioni pensionabili e sarà elevata all'80 per cento di tale media, ai sensi dell'articolo 2 della legge, a partire dal 1° gennaio 1976.

La legge n. 27 del 1973, inoltre, ha innovato in materia di calcolo della media delle retribuzioni pensionabili che, infatti, dovrà essere determinata non più in relazione a tutta l'attività compiuta dall'iscritto, ma facen-

do riferimento soltanto agli ultimi dieci anni di attività o al minor periodo complessivo che l'iscritto stesso possa far valere.

La legge 22 febbraio 1973, n. 27, ha, però, operato una discriminazione a danno di marittimi titolari di pensione con inizio della decorrenza fra il 1° gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1969, che non vengono a beneficiare della nuova misura della pensione; il problema non si pone per i pensionati marittimi in epoca antecedente al 1965 perchè sono stati assorbiti nell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS e beneficiano dei relativi parametri di trattamento pensionistico.

Con il presente disegno di legge si viene incontro alle giuste richieste degli interessati eliminando la discriminazione a loro danno.

Il costo finanziario è valutato, per il corrente esercizio, in 3 miliardi di lire. Infatti, gli interessati sono poco più di 8.000 unità e, con il presente disegno di legge, l'importo della loro pensione verrà aumentato mediamente di circa 375.000 lire annue.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sostituito dall'articolo 1 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, si applicano alle pensioni aventi decorrenza tra il 1° gennaio 1965 e il 31 dicembre 1969 con esclusione di quelle liquidate ai superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre 1964 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965.

Ai fini dell'adeguamento previsto dall'articolo 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, le pensioni di cui al primo comma sono equiparate a quelle con decorrenza non successiva al 31 dicembre 1970.

Sono abrogate le disposizioni della legge 22 febbraio 1973, n. 27, non compatibili con la presente legge.

Il trattamento pensionistico stabilito con la presente legge decorre dal 1° gennaio 1976.

Art. 2.

È concesso alla Cassa nazionale per la previdenza marinara un contributo a carico dello Stato per i maggiori oneri derivanti dalla presente legge.

All'onere di lire 3.000 milioni si provvede con l'istituzione di nuovo apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio per l'esercizio 1976, previa riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.